

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"ASSOCIAZIONE VIVISTOLVIZZA A.P.S."

Stolvizza di Resia: 2 luglio 2022

Il giorno sabato 2 luglio 2022 alle ore 19,00 presso la sede sociale, c/o Canonica, a Stolvizza di Resia in Via Udine,12, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dei Soci della "Associazione Vivistolvizza A.P.S." convocata, a norma di statuto, per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. **Modifiche allo statuto "Associazione Vivistolvizza A.P.S.";**
2. **Varie ed eventuali.**

Il Presidente Giancarlo Quaglia, constatata la presenza di n° 12 soci, rilevato che i soci presenti sono in numero sufficiente a rendere l'Assemblea valida ed atta a deliberare su quanto stabilito dall'ordine del giorno, propone all'assemblea che a condurre l'assemblea sia lui stesso e segretario verbalizzante Fiorini Giuliano. L'assemblea approva all'unanimità per cui il Presidente dell'Assemblea Giancarlo Quaglia apre i lavori illustrando ai convenuti quanto segue:

Premesso

- **che si rende necessario dotarsi di un nuovo statuto conforme alle normative del D.Lgs. 117/17 in tema di Associazioni di promozione sociale;**
- **che il Consiglio Direttivo nella seduta dell'11 giugno 2022 ha deliberato in merito alle modifiche dello statuto.**

Tutto ciò premesso dà lettura del nuovo statuto e dichiara aperta la discussione. Al termine della lettura, intervengono alcuni soci chiedendo spiegazioni e chiarimenti su alcuni articoli del nuovo statuto ed il Presidente, anche con l'intervento del segretario, risponde esaurientemente alle domande.

Dopo brevi repliche di alcuni componenti presenti all'Assemblea Straordinaria, il nuovo Statuto, così come letto, viene portato all'approvazione dell'Assemblea.

Per alzata di mano ed all'unanimità l'Assemblea approva il nuovo Statuto della "Associazione Vivistolvizza A.P.S." che verrà assoggettato a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Tolmezzo (UD).

Non essendo altro da deliberare e nessuno prendendo la parola, il Presidente Giancarlo Quaglia, dopo lettura ed approvazione del presente verbale, scioglie l'Assemblea Straordinaria alle ore 20,15

Il Segretario
dell'Assemblea Straordinaria
(Giuliano Fiorini)

Il Presidente
dell'Assemblea Straordinaria
(Giancarlo Quaglia)

REGISTRATO A TOLMEZZO IL 11.07.2022
AL N° 522 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidità € ESEUYE
CONSEGNA IN DATA 11/07/2022

(Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 c. 3 e 5 D.Lgs 117/17)

STATUTO "ASSOCIAZIONE VIVISTOLVIZZA A.P.S."

Associazione di Promozione Sociale

Art. 1

Con il presente atto è costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle leggi regionali in vigore l'Associazione, non riconosciuta, di Promozione Sociale denominata "ASSOCIAZIONE VIVISTOLVIZZA A.P.S." avente sede legale in: 33010 Stolvizza di Resia (UD) in Via Udine n° 12.

Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro. L'eventuale avanzo di gestione deve essere investito nelle attività istituzionali dell'associazione.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 2

L'Associazione opera nel settore della promozione sociale e più specificatamente persegue i seguenti scopi:

- Opera per la promozione e lo sviluppo di Stolvizza e di tutta la Val Resia attraverso iniziative di vario genere (Convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e di altro genere nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro, gestione di monumenti etc.) anche in collaborazione con gli Enti pubblici e/o privati;
- Di adoperarsi per assicurare una fattiva collaborazione da parte di tutti gli abitanti per migliorare la qualità della vita del paese;
- Attività di prossimità verso soprattutto gli anziani del paese;
- Di promuovere ed organizzare iniziative tese a sollecitare periodici rientri in paese dei tanti resiani non residenti;
- Di creare concrete opportunità di lavoro;
- Di porre particolare attenzione alle problematiche dei giovani e del loro futuro;
- Di organizzare iniziative atte a migliorare la conoscenza degli usi e costumi e più in generale della cultura resiana;

- Di favorire la ricerca e la documentazione storica di Stolvizza e di tutta la Val Resia;
- Di incentivare un turismo eco-compatibile;
- Sviluppare una filosofia dell'accoglienza nei confronti dei turisti;
- Attuare convenzioni con Enti Pubblici e privati finalizzati al raggiungimento, nel senso più ampio, degli scopi sociali sopra riportati.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/17 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

e) - Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) - Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) - Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall'organo di Amministrazione.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dell'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Art. 3

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili così come elencati nell'inventario redatto a cura dell'Organo di Amministrazione ed in particolare:

- Da donazioni, lasciti di beni mobili ed immobili che dovessero essere fatti all'Associazione a titolo di incremento del patrimonio.

Art. 4

L'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- Quote associative,
- Rendite patrimoniali,

- Contributi di persone fisiche, giuridiche sia pubbliche sia private,
- Proventi derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.
- Proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 5

L'adesione all'Associazione è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'art. 2. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a 7 (sette) persone fisiche o a tre (tre) associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a 7 (sette) si dovrà provvedere, entro un anno, ad integrare il numero dei soci.

È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'art. 35 c. 2 del D. Lgs. 117/17.

I soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori
- b) Soci onorari
- c) Soci ordinari
- d) Soci sostenitori

Sono soci fondatori i firmatari dell'atto costitutivo.

Sono soci onorari le persone, gli Enti e le Associazioni che si sono rese particolarmente benemerite nei confronti dell'Associazione. La nomina a socio onorario sarà conferita dall'Organo di Amministrazione.

Possono diventare soci ordinari le persone fisiche e altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro che condividono gli scopi dell'Associazione. Nel

caso di soci o altri Ente del terzo settore o senza scopo di lucro, questi non potranno essere in numero superiore al 50% delle associazioni di promozione sociale. Chi intende essere ammesso alla qualifica di socio ordinario dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta. Tale domanda sarà esaminata entro trenta giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine la richiesta si intende accettata. In presenza di diniego è consentito ricorso scritto da presentarsi all'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del diniego stesso.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione in relazione a:

- Perdita dei requisiti per l'ammissione;
- Per dichiarazione di interdizione o inabilità;
- Mancato versamento della quota associativa;
- Comportamento lesivo ai danni dell'associazione.

Contro tale provvedimento di espulsione è previsto ricorso da presentarsi all'Assemblea entro 15 giorni dal ricevimento del provvedimento di espulsione.

Sono soci sostenitori coloro che contribuiscono materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di Amministrazione stabilire il limite minimo del contributo dovuto per ottenere la qualifica di socio sostenitore.

Art. 6

Tutti i Soci in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi;
- b) di essere eletti alle cariche direttive;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti;
- d) a ricevere la Tessera di Socio dell'Associazione;
- e) a frequentare i locali dell'associazione;
- g) di fruire dei servizi dell'associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- h) di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta all'Organo di Amministrazione che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

I Soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto ed i regolamenti;
- b) versare la quota associativa stabilita dall'Organo di Amministrazione;
- c) non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

La quota o il contributo associativo non è mai trasmissibile.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.

Qualora l'Associazione si avvalga di volontari, così come previsto dall'art. 17 del D. Lgs. 117/17, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli art. 17 e 18 del medesimo decreto.

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) L'Organo di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
- d) L'organo di Controllo

Art. 8

L'Assemblea Ordinaria dei soci è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel libro soci entro il mese antecedente alla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico. L'ordine del giorno è fissato dall'Organo di Amministrazione.

L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta scritta motivata da almeno un terzo degli associati.

La convocazione è fatta tramite avviso scritto contenente la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, da spedirsi ai soci almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

Art. 9

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote hanno diritto di voto e di nomina alle cariche sociali. Il voto può essere esercitato anche con delega scritta ad altro socio. Ogni socio non può essere portatore di più di due deleghe.

Spetta all'Assemblea:

- a) approvare il bilancio consuntivo e preventivo,
- b) approvare la relazione morale del Presidente,

- c) eleggere e revocare l'Organo di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti e l'Organo di Controllo
- d) deliberare sull'orientamento generale dell'attività sociale,
- e) modificare lo statuto,
- f) deliberare sulla trasformazione e fusione o scissione della associazione,
- g) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti presenti sulla base dell'art. 2368 del C.C.. Le votazioni che hanno per oggetto cariche sociali e le deliberazioni inerenti i soci avvengono con voto segreto. Alle cariche sociali sono eletti coloro che avranno riportato il maggior numero di voti. A parità di voto sarà eletto il più anziano.

Art. 10

Per la modifica dello statuto e per la delibera di scioglimento o messa in liquidazione dell'Associazione è necessaria la convocazione di una Assemblea Straordinaria con le stesse modalità previste dall'art. 8. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno di 1/3 degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la delibera di scioglimento è necessario il voto favorevole dei 3/4 degli associati.

Art. 11

L'Organo di Amministrazione è composto da 9 a 15 membri, è eletto dall'Assemblea dei Soci e rimane in carica 3 (tre) anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica, si provvede alla relativa sostituzione facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di Amministratore risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a candidati non eletti si provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci. Gli Amministratori nominati in surroga rimangono comunque in carica sino alla scadenza naturale dell'Organo di Amministrazione.

La maggioranza degli Amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. L'Organo di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - Tesoriere, che durano in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione.

L'Organo di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre amministratori. Delibera alla presenza della maggioranza dei membri e le decisioni sono prese a maggioranza.

degli Amministratori presenti. In caso di parità, il voto del presidente è preponderante.

L'Organo di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare i propri poteri ad uno o più Amministratori, può inoltre:

- a) promuovere l'attività dell'associazione;
- b) deliberare sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- c) deliberare un regolamento interno per il corretto funzionamento dell'Associazione in tutte le sue attività;
- d) presentare il bilancio preventivo e consuntivo all'approvazione dell'Assemblea;
- e) proporre modifiche statutarie.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Tutti i membri dell'Organo di Amministrazione, nessuno escluso, prestano la loro opera gratuitamente. Ad essi può comunque essere riconosciuto un rimborso spese su presentazione di distinta analitica dei costi sostenuti.

L'Amministratore che non partecipa a tre consigli consecutivi, senza giustificato motivo, è considerato dimissionario.

Art. 12

Il Presidente dell'organo di Amministrazione è eletto dall'organo stesso ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea generale dei Soci facendone eseguire le deliberazioni.

Spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute dell'Organo di Amministrazione e dell'Assemblea generale dei soci,
- b) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi statuari dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 13

L'associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:

- il libro dei soci
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali

- Libro dei volontari

Gli associati potranno visionare i libri sociali, (così come elencati dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore) facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 gg. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Art. 14

Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre. E' redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi e nei limiti previsti dagli artt. 13, 14 del D. Lgs. 117/2017. Esso deve venire approvato dall'assemblea entro 120 giorni dalla sua chiusura e depositato entro il 30/06 di ogni anno presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Art. 15

Il collegio dei Revisori dei Conti, qualora nominato, è costituito da tre membri effettivi anche non soci. Esercita il controllo amministrativo di tutti gli atti compiuti dall'Associazione, accertando la regolarità delle scritture contabili, esamina il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, accerta almeno ogni tre mesi la consistenza di cassa.

Il collegio dei Revisori dei conti resta in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D. Lgs. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo anche monocratico.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di cui all'art. 2397, comma secondo del C.C.. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/17 si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Alla nomina dell'Organo di Controllo il collegio dei Revisori cessa dal suo incarico con effetto immediato.

Art. 16

All'Associazione è fatto divieto di distribuire a Fondatori, Associati, Lavoratori, Collaboratori, Amministratori e altri componenti degli Organi sociali

anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate sia durante la vita che all'atto del suo scioglimento, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e con fini di utilità sociale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S. , in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del D. Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 17

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le vigenti norme del codice civile e del D. Lgs. 117/2017.

3 522 11/07/2022

0,00 **TIL22L000522000II**
0,00 *codice identificativo*
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TIL

“ASSOCIAZIONE VIVISTOLVIZZA A.P.S.”

Via Udine, 12 - **33010 Stolvizza di Resia (UD)**

Telefax 043353119 - 360960179 - 0432678742

Sito: www.vivistolvizza.org e-mail: info@vivistolvizza.org - PEC: vivistolvizza@pec.it

Stolvizza di Resia: **01 giugno 2022**

A tutti i

SOCI ORDINARI

“Associazione Vivistolvizza A.P.S.”

LORO SEDI

A tutti i componenti il

CONSIGLIO DIRETTIVO

“Associazione Vivistolvizza A.P.S.”

LORO SEDI

OGGETTO/: **Convocazione: Assemblea Straordinaria “Associazione Vivistolvizza A.P.S.” -**
Sabato 02 luglio 2022 - c/o Sede dell'Associazione in Canonica - Via Udine, 12
Stolvizza di Resia.-

L'Assemblea Straordinaria della “Associazione Vivistolvizza A.P.S.” è convocata per **sabato 02 Luglio 2022** alle ore 07,00 in prima convocazione e **alle ore 19,00 in seconda convocazione** in **Canonica sede dell'Associazione in Via Udine, 12 a Stolvizza di Resia** per discutere il seguente ordine del giorno:

1° - Modifiche allo Statuto della “Associazione Vivistolvizza A.P.S.”;

2° - Varie ed eventuali.

In attesa di avere da parte di tutti la massima collaborazione partecipando e portando il proprio prezioso contributo di idee, vi saluto cordialmente.

IL PRESIDENTE
dell'Associazione “Vivistolvizza”
(Giancarlo Quaglia)

